



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO

n. 09

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 78 del 16-05-2000

**REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LE POLITICHE DEL LAVORO**

Art. 1

(Disposizioni generali e composizione)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art.24, comma 8, della L.R. 38 del 9/11/1998, così come modificato dalla L.R. 6 del 24/01/2000, disciplina il funzionamento della Commissione Provinciale delle Politiche del Lavoro, di seguito riportata come CPL.

2. La CPL svolge i seguenti compiti:

- a) assicura la concertazione e la consultazione delle parti sociali su tutte le funzioni attribuite alle Province ai sensi dell'art.20 e su quelle già delegate alle medesime in materia di formazione e lavoro;
- b) esercita le funzioni degli organi collegiali soppressi di cui all'art.6, comma 2, del D.Lgs. 469/1997;
- c) esercita le competenze di cui al comma 2 dell'art.6 e quelle eventualmente attribuite dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 3 del medesimo art.6.

3. La CPL è composta da:

- a) il Presidente della Provincia, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) otto rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale;
- c) otto rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
- d) il Consigliere Provinciale di parità;
- e) un rappresentante della Commissione Provinciale per le pari opportunità;
- f) due rappresentanti nominati dal Coordinamento Provinciale per l'handicap previsto dalla L.R. 18/1996, di cui un rappresentante delle associazioni di categoria di invalidi aventi l'obbligo della tutela e rappresentanza, riconosciute dalla legislazione vigente;
- g) un rappresentante degli Enti Locali;
- h) per lo svolgimento delle funzioni relative al collocamento obbligatorio di cui all'art. 6, comma 2, lettera i) del D.Lgs. 469/1997, la CPL è integrata da un ispettore medico del lavoro e dai rappresentanti delle categorie interessate designati dalle stesse.

Art. 2

(Partecipazione ai lavori)

1. Le riunioni della CPL sono presiedute dal Presidente della Provincia o da un suo delegato. Il Presidente della Commissione nomina un segretario che provvede a redigere i verbali della riunione.

2. Alla riunione della Commissione partecipano i membri effettivi e supplenti - come stabilito dall'art.24 della L.R. 38/98, commi 3 e 4, e modificato dagli artt. 1 e 2 della L.R. 6, del 24/1/2000 - ed i componenti supplenti sono senza diritto di voto, nel caso in cui siano presenti anche i titolari.

3. Alla riunione della Commissione partecipa il Dirigente del Settore Formazione Professionale e Politiche del Lavoro, senza diritto di voto. La Commissione può essere integrata, previa convocazione, dai referenti dei Centri per l'Impiego, anch'essi senza diritto di voto.
4. Alla seduta possono partecipare dirigenti provinciali dei settori competenti, senza diritto di voto. su invito del Presidente il quale può, altresì, invitare anche soggetti esterni, in qualità di esperti, in relazione alle materie trattate.
5. Non possono far parte quali componenti effettivi o supplenti della CPL dipendenti provinciali o regionali che svolgano le loro funzioni nell'ambito della Formazione Professionale e delle Politiche Attive del Lavoro.
6. I membri effettivi che non partecipano a più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, valutato dal Presidente, e senza farsi sostituire dal supplente, decadono dall'incarico.
7. La segreteria tecnica, assicurata dai competenti uffici della Provincia, offre ogni supporto utile al lavoro dei singoli Componenti prima e durante la riunione della CPL.
8. Per approfondire temi di particolare rilevanza si potranno promuovere, con cadenza da stabilire e sotto forma di audizione, tavoli di discussione aperti ad esperti pubblici e privati delle materie del mercato del lavoro.

Art. 3 (*Convocazioni*)

1. La CPL si riunisce, di norma, una volta al mese. La Commissione è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata a.r., da spedire ai componenti effettivi e supplenti, nonché al Presidente della Commissione Consiliare Provinciale competente, almeno 8 giorni prima, o, in via d'urgenza, con avviso telegrafico o fax trasmesso almeno 3 giorni prima della seduta. Entro gli stessi termini deve essere inviato il materiale relativo agli argomenti da trattare, compreso il verbale della seduta precedente. L'avviso di convocazione deve contenere luogo, data ed ora di inizio della riunione.
2. La convocazione della Commissione può essere richiesta, in via straordinaria ed in forma scritta, da almeno 9 dei componenti effettivi della stessa. In tal caso il Presidente è tenuto a convocare la Commissione entro i successivi 15 giorni.
3. La richiesta di convocazione di cui al comma 2 deve essere accompagnata dalla indicazione degli argomenti che si chiede di inserire all'ordine del giorno.

Art. 4 (*Riunioni*)

1. Le sedute della CPL , di norma, non sono pubbliche.
2. Le sedute sono pubbliche quando, in relazione alla particolare rilevanza degli argomenti da trattare, vi sia una richiesta in tal senso da parte della maggioranza qualificata dei 3/4 della CPL.
3. Le riunioni sono da ritenersi valide quando alla seduta sono presenti la metà più uno dei componenti effettivi. Alla formazione del numero valido per la seduta contribuiscono

componenti effettivi e supplenti, questi ultimi solo in sostituzione degli effettivi assenti, presenti al momento della validazione, fino al numero di 8 per ognuna delle due parti sociali.

4. Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione. Nel caso non si raggiunga il numero legale, nel termine di un'ora da quello fissato sull'invito di convocazione, il Presidente aggiorna la seduta. Durante la seduta ogni singolo componente può chiedere la verifica del numero legale.

5. Gli argomenti sottoposti a deliberazione della CPL vengono trattati secondo l'ordine del giorno.

6. Il Presidente ed ogni membro della CPL possono proporre mozioni d'ordine o una diversa priorità nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; le mozioni si intendono accettate ove nessuno si opponga. In caso diverso, la CPL decide con voto palese e a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 5

(Attività della Commissione)

1. Le decisioni assunte dalla CPL si esprimono attraverso deliberazioni. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Presidente ed ai componenti della Commissione stessa.

2. Ogni componente ha facoltà di presentare emendamenti alle proposte di deliberazione.

3. Gli emendamenti sono esaminati e votati al termine della discussione generale delle proposte, prima dell'approvazione definitiva del testo.

4. Le deliberazioni della CPL sono valide se adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il voto è espresso singolarmente ed in modo palese.

6. Sono considerati votanti anche coloro che esprimono voto di astensione ai fini del raggiungimento del quorum.

7. Le deliberazioni della CPL sono rese pubbliche attraverso l'utilizzo degli strumenti che pubblicizzano gli atti dell'Amministrazione e copia delle stesse viene trasmessa alla Commissione Consiliare Provinciale competente.

Art. 6

(Verbale)

1. Il verbale delle riunioni della CPL viene redatto riportando sinteticamente la discussione intervenuta e deve, comunque, contenere la data della riunione, l'ora di inizio e di chiusura della stessa, i nomi dei presenti, l'esito delle votazioni, le motivazioni ed il contenuto dei provvedimenti adottati e le dichiarazioni testuali che gli intervenuti ritengono che debbano essere espressamente riportate.

2. Il verbale è compilato dal segretario e firmato dal Presidente e dal segretario ed è sottoposto all'approvazione della Commissione nella seduta immediatamente successiva.

3. Se al verbale nessun membro della CPL muove osservazioni, esso si intende approvato; nel caso che venga richiesta la votazione, questa sarà effettuata a voto palese. Non è concesso prendere la parola sul verbale se non per proporre rettifiche.

4. Ai membri della CPL assenti nella riunione cui si riferisce il verbale non è consentito fare dichiarazioni o manifestazioni di voto.

Art. 7

(Sottocommissioni)

1. La CPL, con propria deliberazione, ha facoltà di costituire sottocommissioni per l'esame di particolari problemi, determinandone le modalità di funzionamento. La Sottocommissione ha compiti istruttori ed esprime pareri in ordine alle materie di competenza della Commissione.

2. Nel nominare la Sottocommissione, la CPL può stabilire il termine per l'attività della stessa, salvo proroghe da stabilirsi di volta in volta.